

VERSIONE NON RISERVATA

Spett.le

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM

Direzione Servizi Postali

Via Isonzo 21/b

00198 – Roma

Via PEC: agcom@cert.agcom.it

Via mail: dsp@agcom.it

1

c.a. Responsabile del Procedimento

Gent.ma Dott.ssa Annalisa Papa

Palermo, 24 ottobre 2025

Oggetto: Delibera n. 218/25/CONS – “Offerte di Poste Italiane s.p.a. relative ai servizi di accesso all’ingrosso, ai sensi della delibera n.171/22/CONS per l’anno 2026. Avvio del procedimento e della consultazione pubblica” - Osservazioni Fulmine Group S.p.A.

Con la presente **Fulmine Group S.p.A.** (“**Fulmine**” o “**Società**”) trasmette le proprie osservazioni nell’ambito della consultazione pubblica avente ad oggetto le “Offerte di Poste Italiane s.p.a. relative ai servizi di accesso all’ingrosso, ai sensi della delibera n.171/22/CONS per l’anno 2025” di cui all’Allegato B della Delibera n.218/25/CONS (“**Delibera**” e “**Documento di Consultazione**”) adottata da codesta Spettabile Autorità (“**Autorità**” o “**AGCom**”).

Si precisa che dette osservazioni sono da considerarsi parte integrante ed essenziale dei contributi già forniti il 23 dicembre 2022, il 27 ottobre 2023 e il 16 ottobre 2024 nell’ambito delle precedenti consultazioni pubbliche sul medesimo oggetto.

In via preliminare, Fulmine ritiene opportuno sottoporre nuovamente all’attenzione dell’Autorità alcune considerazioni in merito alla regolazione delle condizioni economiche e della durata dei contratti di accesso ai servizi “*wholesale*” con particolare riferimento alla validità delle offerte e alla decorrenza contrattuale.

Attualmente, tali contratti vengono sottoscritti dagli Operatori Alternativi (“**OA**”) con una durata fissa di 24/12 mesi (in base alla tipologia di offerta), mentre i relativi **prezzi di accesso** vengono aggiornati su base annuale (di norma all’inizio di ciascun anno solare).

Tale configurazione risulta problematica per gli OA, i quali necessitano di **offerte replicabili e sostenibili nel tempo** da proporre ai propri clienti, con un orizzonte temporale congruo per l'attivazione e gestione dei servizi.

La Società evidenzia, a tal proposito, la necessità di **differenziare la decorrenza della durata del contratto di accesso**, prevedendo che i 24 mesi di validità abbiano inizio **a partire dall'effettiva attivazione del primo servizio** su richiesta di un cliente finale dell'OA.

In concreto, la durata del contratto di accesso decorre dall' attivazione dei servizi che può avvenire anche dopo alcuni mesi (arco temporale tra 30 e 60 giorni lavorativi dalla firma del contratto).

Si pensi, ad esempio, al seguente scenario:

- il contratto di accesso viene sottoscritto a maggio 2025;
- l'OA formula un'offerta commerciale a giugno 2025;
- un cliente accetta l'offerta ad agosto 2025
- i primi conferimenti iniziano a ottobre 2025.

In questa ipotesi, l'OA ha a disposizione un periodo molto limitato per garantire l'applicazione delle tariffe comunicate (valide fino al 31 dicembre 2025), con il rischio concreto che, a partire da gennaio 2026, le condizioni economiche subiscano modifiche non prevedibili al momento della stipula del contratto.

Ciò compromette la **certezza e l'efficacia delle offerte commerciali**, ostacolando la pianificazione e la competitività degli OA.

Inoltre, la dinamica sopra descritta espone gli OA a un rischio concreto di mancato raggiungimento dei volumi minimi contrattuali, dovuto non a inefficienze organizzative, bensì alla struttura temporale sfavorevole dei contratti di accesso.

Diversamente, Poste Italiane – nel mercato libero – può offrire ai propri clienti finali condizioni economiche stabili su base pluriennale (fino a tre anni), in una situazione di asimmetria competitiva che penalizza significativamente gli OA.

In assenza di un intervento correttivo nella delibera in consultazione e/o nella documentazione contrattuale, gli OA saranno costretti a:

- [OMISSION];
- [OMISSION].

Fulmine, ritiene, pertanto essenziale che la regolazione in consultazione:

- preveda meccanismi che assicurino una maggiore certezza e durata delle condizioni economiche offerte agli OA;
- consenta un allineamento della decorrenza contrattuale all'effettivo avvio operativo dei servizi.
- introduca meccanismi di stabilizzazione dei prezzi di accesso per un periodo minimo compatibile con l'operatività commerciale degli OA, anche a tutela della certezza giuridica per i clienti finali.

3

Tali correttivi risponderebbero all'esigenza di assicurare condizioni eque e trasparenti per tutti gli operatori e di promuovere una reale apertura del mercato all'ingrosso dei servizi postali, in linea con i principi di concorrenza e non discriminazione sanciti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Tutto ciò premesso, in risposta alle domande formulate dall'Autorità, Fulmine osserva quanto segue.

Domanda 1): Si condividono le valutazioni dell'Autorità sull' Offerta di accesso all'ingrosso di posta indescritta in aree EU2?

Fulmine ritiene ragionevole l'aumento dei prezzi proposto relativamente agli invii non conformi e che Poste Italiane dichiara di voler introdurre a partire da novembre 2025. Condivide, inoltre, le valutazioni dell'Autorità in merito alle proposte di modifica del modello di accordo 2026 (pagamento tramite “fattura di anticipo”, essendo in ogni caso riconosciuta agli operatori la possibilità di optare per un pagamento posticipato e quella relativa alla periodicità trimestrale dei rimborsi dovuti agli operatori anche in caso di fatturazione mensile).

La Società, inoltre, ritiene condivisibile la decisione di AGCOM di mantenere immutate le vigenti specifiche tecniche relative all'allestimento delle buste contenenti gli invii e la loro grafica, Poste Italiane sottopone la proposta – già presentata per l'offerta 2025 – di apporre sulle buste degli invii il doppio logo di Poste Italiane e dell'Operatore alternativo, in luogo del solo logo di Poste Italiane attualmente presente (art. 2 dell'Accordo) e l'introduzione relativa al blocco in fase di accettazione delle spedizioni contenenti invii destinati ad aree diverse da quelle EU2, anche nell'interesse degli operatori aderenti all'offerta in esame, visto che eviterebbe l'applicazione a loro carico delle tariffe per gli invii non conformi, previste nel caso in cui sia verificata la presenza di tali invii nelle successive fasi di spedizione.

Fulmine, altresì, ritiene necessario che siano valutati da AGCOM alcuni profili e, segnatamente fare alcune precisazioni in ordine a:

a) **decorrenza e attivazione dell'accordo contrattuale**, come già esposto in premessa, è necessario far decorrere l'inizio del contratto dalla data di prima consegna degli invii presso i centri di accettazione di Poste Italiane, diversamente una durata fissa, così come indicato nelle offerte in consultazione, non sarebbe commercialmente proponibile perché i clienti difficilmente accetterebbero di sottoscrivere un contratto per meno di dieci mesi; così pure l'attivazione entro 30- 60 giorni è troppo lunga per un contratto la cui durata è di dodici mesi.

Domanda 2): Si condividono le valutazioni dell'Autorità sull' Offerta di accesso all'ingrosso di posta indescritta in un mix di aree di destinazione AM, CP ed EU?

Fulmine condivide la scelta di non modificare i prezzi dei servizi di recapito e del servizio resi (tabelle B1 e B2) proposti per il 2026, con le medesime percentuali di sconto previste nelle vigenti offerte 2025 per i diversi scaglioni di volumi (da 4mln a 25mln di invii, da 25 mln a 55 mln di invii, oltre 55 mln di invii).

La Società ritiene ragionevole l'aumento dei prezzi per gli invii non conformi e condivide le valutazioni dell'Autorità in merito alla cadenza trimestrale dei rimborsi e all'introduzione del pagamento del corrispettivo con fattura di anticipo in alternativa al pagamento posticipato.

In merito all'ambito **di applicazione dell'offerta in parola e ai requisiti di accesso**, il documento in consultazione prevede che “*l'Operatore risulta essere in possesso del titolo abilitativo (licenza/ autorizzazione) riportato nella Scheda Operatore allegata da almeno 12 mesi in conformità alla delibera n. 388/24/CONS – e la “titolarità di una infrastruttura postale fisica atta allo svolgimento del relativo servizio con copertura di almeno una regione”.*

In tal caso Fulmine ritiene utile che sia chiarito e/o rendere più esplicito il profilo della **“copertura di almeno un'regione”** previsto per l'offerta in esame.

Al riguardo la Società ritiene che l'Autorità interpreti tale previsione come la copertura di **[OMISSION]** della popolazione di una regione al netto di quella residente nei CAP EU2. Una prescrizione generica rischia di vanificare la ratio di quest' offerta che serve al completamento dell'offerta al pubblico degli OA infrastrutturati.

Fulmine ritiene necessario, inoltre, fare alcune precisazioni in ordine a:

- a) **durata e decorrenza dell'accordo contrattuale**: la proposta di messa in produzione del servizio entro 30-60 giorni è un periodo eccessivamente lungo per

un contratto che dura 24 mesi. Inoltre, tenuto conto dei tempi del ciclo di vendita ai clienti, i 4 mln di buste dei primi 24 mesi dovrebbero essere conteggiate a partire dalla prima consegna nei centri di accettazione di Poste Italiane;

- b) **mix di destinazioni è da rivedere**, con l'aumento delle EU2, gli OA che accedono alla misura dovrebbero sicuramente essere costretti a togliere volumi a CAP coperti direttamente per rispettare le percentuali previste in AM/CP ed EU1;
- c) **distinzione dei prezzi nelle aree EU1 ed EU2**: Fulmine ritiene opportuno prevedere prezzi differenti per le aree EU1 e per quelle EU2, al fine di consentire agli operatori alternativi di replicare le offerte di Poste Italiane nonché di evitare eventuali fenomeni di “margin squeeze” o predazione, nascosti cioè nella previsione di un prezzo medio per le aree EU1 + EU2. Ciò, inoltre, sarebbe coerente con la misura sull'Offerta di accesso all'ingrosso di posta indescritta in aree EU2.

Con tale modifica, si otterebbe certamente una concorrenza più equa, evitando di fare prezzi non sostenibili ai grandi clienti e si ridurrebbe di conseguenza il costo netto del SU.

Domanda 3): Si condividono le osservazioni dell'Autorità sull' Offerta di accesso all'ingrosso di posta descritta e indescritta in aree EU2 a condizioni tecniche equivalenti ai servizi universali di invii multipli?

Secondo l'Autorità “*allo stato soltanto un operatore ha sottoscritto l'offerta del servizio di accesso all'ingrosso alla rete di servizio universale per il recapito della posta indescritta (senza attivare invece la parte dell'offerta relativa al recapito della posta descritta) in aree EU2*”.

Tale principio, conferma quella che è sempre stata la posizione di Fulmine: questa offerta deve essere estesa a tutti i CAP, e non solo alle aree EU2, facendola diventare l'offerta corretta per i cosiddetti “Consolidatori” / Reseller.

La Società ritiene, pertanto, auspicabile un ampliamento dell'offerta anche alle altre diretrici di destinazione (AM/CP/EU1) così da adattarla alle caratteristiche dei c.d. “consolidatori” e propone il superamento della soglia di 1 milione di invii/anno al fine di favorire l'uso di tale servizio di accesso da parte degli operatori alternativi più piccoli.

La copertura totale, infatti, aiuta lo sviluppo della concorrenza, apre ai consolidatori ed ai piccoli OA la possibilità di svilupparsi e di accedere nel tempo ad altre offerte di accesso. In questo modo si eviterebbe il fenomeno di spostamento dei volumi dal SU a quello NSU, con benefici per il costo netto del SU.

Fulmine condivide quanto previsto per l'offerta in esame relativamente agli adeguamenti tariffari proposti e che sono finalizzati ad allineare i prezzi wholesale a seguito degli incrementi delle tariffe dei servizi postali universali di riferimento ex delibera n. 51/25/CONS. fermo restando quanto stabilito dalle delibere nn.171/22/CONS e 30/23/CONS in ordine all'applicazione dello sconto del 5% e all'ulteriore sconto pari all'aliquota IVA, al fine di neutralizzare l'effetto distorsivo dell'imposta in questione.

Di seguito alcune precisazioni in merito ad alcuni aspetti dell'offerta:

- a) **durata, decorrenza dell'accordo contrattuale e attivazione del servizio** – Vale quanto riportato al punto a) in risposta alla domanda n. 1) e al punto a) in risposta alla domanda n.2);
- b) **volumi minimi di accesso all'offerta**: secondo Fulmine la previsione di 1mio di invii andrebbe superata, perché i piccoli OA non hanno spazio per utilizzarla.

Domanda 4): *Si condividono le valutazioni dell'Autorità sull' Offerta di accesso fisico agli Uffici Postali per la giacenza della posta raccomandata inesitata?*

Secondo l'Autorità l'offerta, che è stata sottoscritta da 6 operatori, ed è utilizzata soltanto da un operatore che ha cominciato ad usufruirne nel 2025.

E ciò perché, come già rappresentato nelle precedenti osservazioni richiamate in premessa, per una problematica di fondo rappresentata **dal prezzo di accesso**, pari ad € 0,95 euro con pre-advising e 1,05 euro senza pre-advising per ogni raccomandata inviata in giacenza: si tratta di un prezzo assolutamente insostenibile per gli OA, ove si consideri che, per il servizio di recapito della raccomandata, PI applica, per i grandi clienti business, prezzi nell'ordine dei **[OMISSIS]**.

Infine Fulmine segnala che, l'offerta è usata in modo non corretto dalle SA nelle gare pubbliche per chiedere come requisito di partecipazione e/o di esecuzione la presenza di un numero eccessivo di punti di giacenza senza considerare che **le modalità alternative sono sostitutive** dei punti di giacenza.

Su tale principio sarebbe opportuno e urgente un aggiornamento ed una maggiore chiarezza nelle Linee Guida per gli Appalti dei Servizi Postali approvate da AGCOM/ANAC.

Fatte salve le suddette osservazioni, Fulmine in relazione alla proposta del modello di accordo per il 2026, condivide l'obbligo per gli operatori aderenti all'offerta di utilizzare per la giacenza l'ufficio postale più vicino all'indirizzo del destinatario.

Sulla previsione delle penali per mancato ritiro da parte degli operatori degli invii da riconsegnare ai mittenti, Poste Italiane propone una differente modalità di applicazione della penale nelle due casistiche previste:

- 1) restituzione degli invii non ritirati entro i termini di giacenza o rifiutati dagli aventi diritto);
- 2) restituzione degli invii a seguito di scadenza o venir meno dell'accordo.

Fulmine rappresenta, tuttavia, che il sistema delle penali proposto – **pari ad €. 8,50** giornalieri è insostenibile, pertanto la Società ritiene opportuno e auspicabile che il suddetto importo venga rimodulato in misura più congrua e sostenibile, in considerazione della natura del servizio e delle effettive condizioni operative.

Tenuto conto della natura commercialmente sensibile delle informazioni contenute nel presente documento si chiede di considerare lo stesso come integralmente riservato e non accessibile ai terzi.

Nei prossimi giorni, sarà cura di Fulmine trasmettere una versione non riservata dello stesso.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Firma
FULMINE GROUP S.P.A.
Legale Rappresentante
Michele Comparto

